

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 225-6868/2019

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Ampliamento di allevamento di suini all’ingrasso esistente”*

COMUNE: Villafranca Piemonte

PROPONENTE: Società Agricola La Pineta s.s.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

Premesso che:

- in data 29/03/2019 la Società Agricola La Pineta S.S. (di seguito denominata proponente) - Con Sede Legale in Villafranca P.Te, Via Cavour n. 9 e Partita IVA 04555090010 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di *“Ampliamento di allevamento di suini all’ingrasso esistente”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 17 *“impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)”* dell’Allegato A2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 31024 del 04/04/2019, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per il medesimo progetto il proponente sempre in data 29/03/2019 ha presentato istanza per il rilascio dell’AIA ai sensi dell’art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie relative ai procedimenti di verifica di VIA e di rilascio dell’AIA sono state integrate in un’unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 12/06/2019;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico;
- in data 06/06/2019 si è svolto il sopralluogo istruttorio presso il sito oggetto dell’intervento;

Rilevato che:

- la Società proponente è dedita all'allevamento di suini grassi (31 – 160 kg), con la gestione di 6 allevamenti, ed alla coltivazione di cereali;
- la superficie complessiva aziendale è di circa 76,9 ha oltre a disporre di circa 460 ha di terreni in asservimento;
- il sito oggetto dell'intervento si trova in località Carpeneta, Frazione San Giovanni 1 a Villafranca Piemonte dove la società proponente gestisce uno dei 6 allevamenti;
- l'allevamento è organizzato in un unico centro aziendale (Fg. 66 mappali 158 e 85) in cui coesistono tutte le strutture necessarie per la fase di ingrasso (4 porcilaie e 2 vasche di stoccaggio per un volume utile di stoccaggio liquame di 6.928 mc, 2 cucine per la preparazione degli alimenti per i suini e 4 sili verticali per lo stoccaggio del mangime);
- la capacità massima allevabile è pari a 1.527 capi al netto dell'infermeria;
- il progetto (Fg. 66 mappale 166) prevede la realizzazione di due nuove porcilaie di 1839 mq l'una, con 1 cucina per la preparazione degli alimenti per i suini e 3 sili verticali per lo stoccaggio del mangime, destinate ad ospitare suini nella fase di ingrasso (31-160 kg) e di una ulteriore vasca per lo stoccaggio del liquame con volume utile di 3.464 mc;
- l'organizzazione interna per le nuove stalle sarà in box multipli con corsia di passaggio centrale e pavimentazione totalmente fessurata;
- per l'allontanamento dei liquami dai sottogrigliati è previsto un vacuum system;
- l'intervento proposto porterà ad un aumento della potenzialità dell'allevamento di 2.800 capi al netto dell'infermeria per giungere ad un totale di 4.327 capi sempre al netto dell'infermeria;

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- come già evidenziato, il proponente in data 29/03/2019 ha presentato istanza per il rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i (*categoria AIA 6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: b*) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie relative ai procedimenti di verifica di VIA e di rilascio dell'AIA sono state integrate in un'unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 12/06/2019;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento:
 - è classificata dal vigente PRGC in zona A2 "*Aree con particolari limitazioni all'uso agricolo*";
 - in classe II a (*pericolosità moderata*) della carta di sintesi Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica "*porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica dovute alla soggiacenza della falda freatica compresa tra 2/3 metri e suscettibile di ulteriori innalzamenti in concomitanza di precipitazioni intense e prolungate. Nuovi interventi edificatori sono ammessi previa adozione e rispetto di accorgimenti tecnici finalizzati alla corretta regimazione delle acque meteoriche. Le*

indagini e le soluzioni tecniche da adottare in fase esecutiva, che non dovranno incidere negativamente sulle aree confinanti, sono esplicitate nelle schede geologico – tecniche e nelle Nda e, in ogni caso, ispirate al D.M. 11/03/88, al D.M. 17/01/2018 e s.m.i. e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. La realizzazione dei piani interrati e seminterrati è vietata”; su tale aspetto occorre dunque che in sede di rilascio di permesso di costruire vengano fornite le opportune indagini sulla base di quanto indicato nelle norme di attuazione del piano regolatore;

- in classe III (*aree di tipo misto*) del piano di classificazione acustica;

Vincoli

- l’area oggetto dell’intervento non è soggetta ad alcun vincolo di tipo ambientale e/o territoriale;

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

- le informazioni fornite hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell’intervento proposto e gli impatti derivanti dall’intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell’allevamento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- sono ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono ulteriormente migliorare le prestazioni ambientali dell’allevamento, già richieste con nota prot. n. 53162 del 18/06/2019, di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell’ambito della procedura di AIA;

Gestione effluenti zootecnici

- l’azienda è soggetta alle applicazioni del DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i. “*Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” in cui è disciplinato il carico di azoto ammesso ed i divieti spaziali e temporali di distribuzione degli effluenti zootecnici;
- le dimensioni degli stoccaggi, nonché i terreni a disposizione per gli spandimenti agronomici, appaiono sufficienti per una gestione potenzialmente corretta dell’allevamento (stoccaggio a 180 giorni e rispetto dei limiti del carico di azoto in campo);
- è stata verificata la rispondenza di quanto stabilito dall’art. 29, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) “*In tutti i casi non sono considerati utili, al fine dell’utilizzo agronomico di reflui non palabili, terreni che abbiano una distanza di trasporto superiore ai 15 km dal sito di stoccaggio*” al fine di evitare la frammentazione e la lontananza di alcuni terreni dal centro aziendale che potrebbe comportare, qualora non tutti i terreni fossero effettivamente utilizzati, il non rispetto dei limiti del carico di azoto al campo;

Gestione acque meteoriche e reflui

- non è prevista la produzione di reflui industriali;
- i reflui domestici, previo trattamento mediante fosse imhof/sgrassatrice/chiarificatrice, sono scaricati in acque superficiali (Gora di Ferroglio) (autorizzazione dal Comune di Villafranca Piemonte n. 12/2012 del 16/05/2013);
-

- le acque meteoriche raccolte dal piazzale antistante i ricoveri e nel cortile in prossimità dell'abitazione sono avviate in acque superficiali (Gora di Ferroglione);
- si ritengono condivisibili le modalità operative e gestionali previste nel "disciplinare" di cui al D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. finalizzate alla prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche;
- si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dai pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale;
- occorre acquisire il nulla osta in linea idraulica dal parte del gestore della recettore;

Prelievo idrico

- il prelievo idrico viene effettuato tramite due pozzi esistenti dotati di Concessione Preferenziale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 205-306903/2007 dalla Provincia di Torino (8 l/s massimi e 0,22 l/s medi di concessione per un volume annuo di 7.000 mc);
- con l'ampliamento dell'allevamento potrebbe essere superato il volume d'acqua concesso e dunque il proponente dovrà presentare istanza di variante alla concessione alla Città Metropolitana di Torino;

Emissioni in atmosfera

- l'istruttoria è stata condotta in linea con quanto evidenziato nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno" in cui viene evidenziato che "L'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, nell'ambito dell'istruttoria tecnicoamministrativa prevista dalla normativa vigente, valuta la caratterizzazione delle emissioni odorogene proposta dall'istante, nonché la necessità di formulare prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni odorogene con riferimento a quanto riportato nelle presenti Linee Guida e verifica sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per evitare o ridurre le emissioni odorogene derivanti dall'esercizio dell'attività";
- la progettazione ha dato evidenza dell'applicazione delle BAT e di modalità operative/gestionali finalizzate a mitigare il più possibile l'impatto odorigeno verso l'esterno, che in impianti di questo genere è comunque intrinseco all'attività stessa ;
- per l'allevamento esistente non sono mai state segnalate criticità in merito;
- rispetto ad eventuali problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, occorre comunque tener conto del contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante;
- nel caso di specie si segnala che non vi è la presenza in un dintorno significativo dall'azienda di aree residenziali che potrebbero essere coinvolte in eventuali fenomeni di molestie olfattive;

Rumore

- è stata presentata una relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" dalla quale non emergono criticità in merito;

Viabilità

- il sito oggetto dell'intervento è accessibile dalla SP n. 151;
- l'incremento del traffico indotto dall'attività si ritiene compatibile con la viabilità interessata, nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'area oggetto dell'intervento, e non dovrebbe determinare criticità rilevanti;

Ritenuto che:

- l'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dall'intervento;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore;
- sono ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono ulteriormente migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, già richieste con nota prot. n. 53162 del 18/06/2019, di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell'ambito della procedura di AIA;
- rispetto ad eventuali problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, occorre comunque tener conto del contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante; nel caso di specie si segnala che non vi è la presenza in un dintorno significativo dall'azienda di aree residenziali che potrebbero essere coinvolte in eventuali fenomeni di molestie olfattive;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 29/03/2019 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto:

Autorizzazione Integrata Ambientale

- dare evidenza di quanto già richiesto con nota prot. n. 53162 del 18/06/2019;

Adempimenti

- dovrà essere comunicato al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di avvio e conclusione dei lavori;

- dovrà essere comunicato al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi del 12/06/2019;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di " *Ampliamento allevamento avicolo*" presentato in data 31/01/2019 dalla Società Agricola La Pineta S.S. (di seguito denominata proponente) - Con Sede Legale in Villafranca P.Te, Via Cavour n. 9 e Partita IVA 04555090010 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 20 giugno 2019

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Dott. Guglielmo Filippini